

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva _____ - Allegato n. ____ per l'assunzione di n. __ postof/i di _____, presso il Dipartimento di _____ per il settore concorsuale ____ - _____ (profilo: settore scientifico disciplinare _____ - _____) ai sensi dell'art. ____ della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. ____ del _____, con avviso pubblicato nella G.U. n. ____ del _____, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
(Nel caso di procedure valutative si indicherà solo il Decreto Rettorale del bando).

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa _____, presso l'Università degli Studi _____, nato/a a _____ il _____, nominato/a a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. _____ del _____, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 - dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura -

dichiara che :

- non sussistono situazioni di **incompatibilità** tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e e tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e o con gli altri componenti della commissione, situazioni di **parentela e affinità fino al IV grado**, situazioni di **coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale**;
(Art. 5, comma 2 D.Lgs. 1172/1948, art 18, comma 1 b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Piano Nazionale Anticorruzione - Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017);
- non sussistono abituali situazioni di **collaborazione professionale**, con comunanza d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale¹;
(Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017).

In particolare dichiara:

- ◇ di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con alcuno dei candidati/e in società non quotate;
- ◇ di non avere rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere di continuità con alcuni dei candidati/e.

¹ ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente la commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;

(indicare eventuali situazioni non abituali di collaborazione professionale intercorsi con qualcuno dei candidati indicando il candidato e la fattispecie)

.....
.....

non sussistono situazioni di **collaborazione scientifica** tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità;

(Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 24/09/2015 n. 4473).

In particolare:

◇ di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, un numero di pubblicazioni in collaborazione con i/le candidati/e tale da costituire situazione di collaborazione scientifica abituale²

(in caso di presenza di pubblicazioni in comune indicare il nome e cognome del/la candidato/a)

.....
.....

(indicare altre situazioni non abituali di collaborazione scientifica intercorsi con qualcuno dei candidati indicando il candidato e la fattispecie)

.....
.....

In fede,

Padova, _____

Prof..

presso l'Università degli Studi

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

² secondo il Consiglio di Stato, "sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale, ad esempio "la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati"" (Consiglio di Stato sez. VI, sent. 24/09/2015 n. 4473).



NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ:

CODICE PROCEDURA CIVILE

Art. 51 Astensione del giudice

[I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi [78 att.] :

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [74 ss. c.c.] o legato da vincoli di affiliazione [406 ss. c.c.], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61];
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa (1).

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 Ricusazione del giudice.

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi [51], ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario [54 comma 2].

[III]. La ricusazione sospende il processo [295].

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1172

Art. 5.

[II] Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 18. (Chiamata dei professori)

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

[...].

b) - In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;

c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

Piano Nazionale Anticorruzione

approvato con **Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 – Parte Speciale – Approfondimenti, III Le Istituzioni Universitarie, punto 5.2.4**

Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti.

In particolare viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale laddove si fa riferimento al caso in cui "l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività". In capo ai componenti delle commissioni giudicatrici, secondo il Consiglio di Stato, "sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale, ad esempio *"la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati"* (Consiglio di Stato sez. VI, sent. 24/09/2015 n. 4473).

Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

[...]

tutto ciò premesso e considerato,

delibera:

a) ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente la commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;

b) la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c spetta all'amministrazione che deve verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai fini del citato art. 51, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con il candidato;

c) di comunicare la presente delibera al Rettore e al RPC dell'Università di Tor Vergata e all'esponente.